

12 novembre 1516: nascono le moderne poste europee

di Wanda Taufer

Museo dei Tasso e della Storia postale di Camerata Cornello (Bergamo, Italia)



ABSTRACT

Italiano

12 novembre 1516: nascono le moderne poste europee

Cinquecento anni fa, il 12 novembre 1516, il mastro generale di posta Francesco Tasso e suo nipote Giovanni Battista ottennero l'incarico definitivo di gestori e organizzatori unici delle poste dell'Impero asburgico.

Il documento, redatto a Bruxelles, porta la firma di Carlo I d'Asburgo, che in quello stesso anno era stato proclamato re di Spagna e che tre anni dopo succederà al nonno Massimiliano I sul trono imperiale col nome di Carlo V. La patente di Bruxelles, che viene illustrata in questa relazione, è il primo e fondamentale atto di Carlo I nel settore postale e riprende e amplia le due precedenti del 1501 e del 1505, concesse a Francesco Tasso dal padre Filippo il Bello, dando così forma definitiva alle regole organizzative delle comunicazioni postali europee. Per tale motivo il documento può a buon diritto essere considerato l'atto ufficiale di nascita delle poste d'Europa.

English

12 November 1516: the Birth of the Modern European Postal System

500 years ago, on 12th November 1516, Postmaster General Francesco Tasso and his nephew Giovanni Battista were definitively appointed sole organizers of the postal system in the Habsburg empire.

The document was written in Brussels and was signed by Charles I of Habsburg, who in that year had been proclaimed king of Spain and who, in three years' time, would succeed his grandfather Maximilian I to the imperial throne as Charles V. The Brussels patent, the object of this work, is the first and fundamental act of Charles I in the postal field, resuming and extending the earlier patents Francesco Tasso had been granted in 1501 and 1506 by Charles's father, Philip the Fair, and thus giving the final shape to the organizational rules of European postal communications. This is why such document can be by rights considered the official birth certificate of the European postal system.

Deutsch

12. November 1516: die Entstehung des modernen europäischen Postsystems

Vor 500 Jahren, am 12. November 1516, wurde dem Generalpostmeister Franz von Taxis und seinem Neffen Giovanni Battista endgültig das Amt als einzige Betreiber und Organisatoren der kaiserlichen habsburgischen Reichsposten übertragen. Das in Brüssel verfasste Dokument trägt die Unterschrift Karls I. von Habsburg, der im selben Jahr zum König von Spanien ernannt worden war und drei Jahre später seinem Großvater Maximilian I. auf dem Thron als Karl V. nachfolgen wird. Der Vertrag von Brüssel, der in diesem Vortrag vorgestellt wird, ist das erste grundlegende Abkommen auf dem Gebiet der Posten; er nimmt Bezug auf die beiden vorhergehenden Verträge von 1501 und 1505 und erweitert diese beiden von seinem Vater Philipp dem Schönen an Franz von Taxis gerichteten Dokumente. Somit erhalten die organisatorischen Regeln der europäischen Kommunikation ihre endgültige Form. Daher kann dieses Dokument aus gutem Grund als der offizielle Gründungsvertrag der Entstehung der Posten in Europa betrachtet werden.

CONTRIBUTO

Italiano

Cinquecento anni fa, il 12 novembre 1516, il mastro generale di posta Francesco Tasso e suo nipote Giovanni Battista ottennero l'incarico definitivo di gestori e organizzatori unici delle poste dell'Impero asburgico.

Il documento, redatto a Bruxelles, porta la firma di Carlo I d'Asburgo, che in quello stesso anno era stato proclamato re di Spagna e che tre anni dopo succederà al nonno Massimiliano I sul trono imperiale col nome di Carlo V.

La patente di Bruxelles (fotografie delle slide) è il primo e fondamentale atto di Carlo I nel settore postale e riprende e amplia le due precedenti del 1501 e del 1505, concesse a Francesco Tasso dal padre Filippo il Bello, dando così forma definitiva alle regole organizzative delle comunicazioni postali europee.

Per tale motivo il documento può a buon diritto essere considerato l'atto ufficiale di nascita delle poste d'Europa.

I destinatari della patente, Francesco e Giovanni Battista Tasso, sono definiti "*capitaines et maistres des postes*" e vengono ufficialmente incaricati dell'organizzazione dei corrieri e dei collegamenti postali dai Paesi Bassi spagnoli verso la Germania, il Tirolo, l'Austria, Venezia, Milano, Firenze, Roma, Napoli, la Spagna e la Francia.

L'incarico del 1516 riguarda in particolare l'organizzazione e il mantenimento di linee postali ordinarie e straordinarie al servizio del re Carlo e precisa che nel caso di lettere indirizzate all'imperatore, i mastri di posta dovranno attivare tutti i corrieri necessari per arrivare fino a lui, anche nel caso che egli si trovasse fuori dai normali itinerari; i mastri di posta saranno inoltre tenuti a mantenere corrieri postali propri per collegare la sede del governatore e consigliere segreto reale nei Paesi Bassi spagnoli, con la sede del re e del suo Consiglio in Spagna.

Il documento specifica dettagliatamente i percorsi e le destinazioni ordinarie, con l'indicazione dei tempi di percorrenza nella bella e nella brutta stagione:

<i>Itinerario</i>	<i>Estate</i>	<i>inverno</i>
Bruxelles-Parigi	36 ore	40 ore
Bruxelles-Blois	50 ore	60 ore
Bruxelles-Lyon	3,5 giorni	4 giorni
Bruxelles-Innsbruck	5 giorni	6 giorni
Bruxelles-Burgos	7 giorni	8 giorni
Bruxelles-Roma	10,5 giorni	12 giorni
Bruxelles-Napoli	-	14 giorni

Le comunicazioni postali si svolgevano con il metodo delle staffette a cavallo: ogni corriere, ricevuto il plico postale, percorreva al galoppo una tratta di 15 o 20 miglia fino alla stazione di posta, corrispondente di solito a un'osteria, il cui gestore teneva pronti i cavalli per il cambio. Il corriere avvisava l'oste del suo arrivo suonando il corno di posta, quindi cambiava il cavallo e riprendeva la corsa. Dopo un certo numero di stazioni anche il corriere veniva sostituito da un collega che riceveva il plico e il foglio di viaggio sul quale i corrieri erano tenuti a segnare la località e l'orario di partenza e di arrivo, il nome del collega ed eventuali incidenti o altre cose notevoli.

Rispetto alla patente del 1505, quella del 1516 aumenta il numero delle linee postali e accorcia sensibilmente i tempi di percorrenza: se immaginiamo le condizioni delle strade di allora e le difficoltà che si potevano incontrare lungo il percorso, gli orari da rispettare erano veramente stringati.

Il percorso più importante è quello da Bruxelles a Innsbruck, che viene allungato fino a raggiungere le principali città italiane, diventando in tal modo uno strumento fondamentale di collegamento tra il nord e il sud dell'Europa, creando inoltre un raccordo diretto con Napoli, appartenente alla corona spagnola, e Milano, che lo sarà a breve.

La linea Bruxelles-Napoli toccava numerose località ed era corredata da varie diramazioni che si distaccavano dall'asse principale in direzione di Vienna e di Venezia; il suo sviluppo era il seguente:

Bruxelles, Treviri, Coblenza, Rheinhausen (passaggio del Reno), Knittlingen, Cannstatt, Ulma (passaggio del Danubio), Memmingen, Augusta, Fussen (biforcazione verso Friburgo e Breisgau), Innsbruck (biforcazione verso Vienna), Passo del Brennero, Bolzano, Trento, Verona (biforcazione verso Venezia), Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli.

Sul piano prettamente organizzativo, il numero di cavalli destinati a ciascuna stazione di posta e a ciascun corriere viene portato da uno a due, fatta eccezione per le linee secondarie e quelle dirette alle residenze dell'imperatore e del re di Francia.

I mastri di posta erano tenuti, se necessario, a svolgere per il re ulteriori servizi straordinari, più veloci, per la durata di un mese o due, senza compenso aggiuntivo. Inoltre il re, il suo rappresentante e il suo Consiglio potevano far viaggiare a metà prezzo, o far accompagnare un cavaliere, un segretario o un domestico: il re lo poteva fare sempre, gli altri solo una volta al mese.

Di particolare importanza è la clausola con cui il re si impegna a ottenere dei lasciapassare da parte del Papa, del re di Francia e degli altri principi, affinché i corrieri postali possano circolare nei vari Stati, entrare nelle città, passare i ponti e gli altri luoghi presidati e reperire il cibo per i cavalli, previo rimborso dei costi. Viene così sancito il principio di salvaguardia dei corrieri e di libera circolazione della posta in tutti i territori. Per parte sua, il re s'impegna a fornire ai mastri di posta e ai loro dipendenti analoghe patenti per i Paesi Bassi spagnoli, per la Spagna e per Napoli, con l'attribuzione ai corrieri postali della qualifica di funzionari dello Stato, con vari privilegi e diritti, tra cui quello di ottenere l'aiuto della popolazione in caso di bisogno, pena l'arresto di chi ponesse ostacoli al loro transito o si rifiutasse di assisterli in caso di bisogno.

Ai mastri di posta viene data la facoltà esclusiva di correggere e punire i corrieri che commettessero abusi o errori nelle attività di servizio, secondo le esigenze del caso; d'altra parte per i corrieri è previsto il diritto a ottenere il proprio congedo e venir pagati in contanti puntualmente, ma erano tenuti a svolgere la loro mansione con fedeltà e precisione, essendo soggetti in caso contrario al giudizio dei mastri di posta, ai quali la patente accordava il diritto di punire i corrieri anche dopo la cessazione del servizio.

Il re si incarica di ordinare che nessun altro possa tenere cavalli di posta senza licenza dei mastri generali o dei loro delegati e precisa che non ci saranno altri mastri di posta all'infuori di Francesco e Giovanni Battista Tasso, sia per la Spagna e sia per Roma e per Napoli. Tuttavia il contratto prevede che il re possa incaricare persone di sua fiducia nei territori della sua giurisdizione con il compito di consegnare le lettere e i pacchi ai mastri di posta i quali li dovranno prendere in consegna e recapitare ai destinatari.

La patente accorda ai Tasso un onorario quasi doppio di quello precedente: 11.000 ducati d'oro all'anno, di cui 6.000 a carico della Spagna, 4.000 del regno di Napoli e 1.000 dei Paesi Bassi.

Il documento non prevede il divieto di utilizzo di corrieri per attività a favore dei privati, ma si limita a regolare l'organizzazione delle poste per l'aspetto concernente il servizio da svolgere per il re e per lo Stato. Pur essendo implicito il divieto di fornire prestazioni a favore dei privati nell'ambito del servizio pubblico, sembra ammessa la facoltà per i corrieri di organizzare anche servizi postali per i privati, parallelamente a quelli per il governo: ciò può essere considerato il primo passo verso l'estensione delle poste alla generalità della popolazione ed è in questo senso che la patente del 12 novembre 1516 può essere considerata l'atto di nascita delle moderne poste europee.

La patente postale del 12 novembre 1516 in lingua originale

Sensuyvent les pointz et conditions de l'appoinctement fait par le Roy tres catholicque avecque messires Francisque et Baptiste de Taxis capitaines et maistres des postes pour l'entretienement des postes depuys les pays de par de cha jusques en Espagne, Rome, Naples, Almaine et France, ensemble aussi les debvoirs et diligence que le Roy entend que lesdites postes feront en leur service durant ce present appoinctement.

Et premiers, seront tenuz lesdits maistres des postes d'entretenir postes du lieu ou le Roy, son lieutenant ou prive conseil sera en ces pays de pardeca jusques en Espagne au lieu ou ycellui s.r Roy sera, apres qu'il sera arrive en Espagne, et ou sa court et le conseil se tiendront avant son allee celle part.

Item quant le Roy de France sera hors du chemin desdites postes, lesdits maistres seront tenuz mectre aultres postes jusques devers ledit s.r Roy, quelque part qu'il sera en son royaume.

Item que lesdits maistres mectront et ordonneront autres postes du lieu ou la court se tiendra en sesdits pays jusques a Yspruch, Veronne, Rome et Naples; et si l'empereur estoit hors du chemyn desdites postes oudit pays d'Almaine, mectront yceulx maistres semblablement autres postes jusques devers luy.

Et seront tenuz lesdits maistres des postes mectre et entretenir en chacun lieu ou place ou lesdites postes seront assises, deux chevaulx pour chacune poste, affin de faire meilleure diligence, reserve celles qui seront hors du droit chemin, devers lesdits s.r empereur et Roy de France, lesquelles ne serviront que a ung cheval.

Seront aussi tenuz lesdits maistres des postes faire bonne diligence de adresser les lettres qui leur seront baillees, pour envoyer depuys Bruxelles jusques a Parys en este en XXXVI heures et en yver en XL heures, jusques a Blais en este en L heures et en yver en soixante heures, jusques a Lion sur la Rosne en este en trois jours et demy et en yver en quatre jours, et aultres lieux alavenant

Item pour celles d'Espagne depuis ledit Bruxelles jusques a Bourghes, en este en sept jours et en yver en huit jours, et en tous aultres lieux alavenant.

Item pour celles d'Almaine dudit Bruxelles jusques audit Yspruch en cincq jours en este et en yver en six jours, jusques a Rome par ledit chemin d'Allemaigne en dix jours et demy en este et en yver en douze jours, et jusques a Naples en XIII jours d'yver; et se plus grande diligence se peult faire ne tiendra ausdits maistres ne ausdites postes.

Item ordonnera le Roy pardeca quelque bon personnaige et semblablement es lieux ou les postes resondront tant en France, Allemaigne, Rome, Naples qu'en Espagne, lesquelz auront charge de

depecher et delivrer les lettres et paquetz ausdits maistres ou leurs commis, et pour les recevoir quant les responces viendront; et ne seront tenuz jceulx maistres ou leurs commis envoyer ne despescher jcelles lettres ne faire courir pour qui que se soit, sinon par ordonnance et commandement desdits commis lesquelz auront regard de non travailler en vain lesdites postes, affin qu'ilz ne faillent au besoing.

Item que lesdits commis ne feront courir lesdites postes si non pour les lettres et affaires du Roy.

Item que le Roy obtiendra et fera avoir ausdits maistres des postes lettres patentes de notre saint pere le pape, du Roy de France et d'autres princes et seigneurs que besoing sera, par ou lesdites postes passeront, affin que a jcelles postes soit faite ouverture des villes fermees, passaiges rivieres et aultres lieux francement comme il appartient a postes, et faire delivrer vivres et chevaux a leur besoing, pour leur argent a pris raisonnable et sans d'opposition ou exaction toutez et quantez fois que besoing sera, affin qu'il n'y ait retardement, trouble ou empeschement esdites diligences.

Item que jcelluy s.r Roy fera aussi delivrer ausdits maistres des postes semblables lettres patentes par tous ses pais, tant pardeca comme en Espagne et Naples, et que jcelles contiennent de faire et souffrir joyr lesdites postes des drois et preeminences accoustumees, comme les officiers du prince es pays de pardeca, et aussi s'y besoing est, de faire contraindre par la justice ceulx desdits pays qui empescheront ou ne voudront assister lesdites postes a leur besoing, en payant et salariant ceulx qui les assisteront raisonnablement comme dist est.

Item donnera le Roy puissance ausdits maistres des postes de poubvoir faire corriger et pugnir lesdites postes qui mesuseront et fauldront au fait de leur service, selon exigence du cas; et ne pourront nulz autres officiers faire justice d'eulx quant a leurdit service; ains auront lesdits maistres la congnoissance de leurs mesoz et les assisteront en ce lesdits officiers.

Item fera jcelluy s.r Roy deffendre par tous ses royaumes pays et seigneuries, que nulz quelz qu'ilz soient ne tiennent chevaux de postes, ne poste, sans le sceu, congie et licence desdits maistres ou leurs commis; et ne seront aultres maistres des postes ne de couriers que lesdits Francisque et Baptiste de Taxis, tant pour Espagne, Rome que Naples et seront continuez en leur estat de maistres des postes et courriers en ensuivant les lettres patentes que ledit Francisque en a du Roy.

Et pour furnir et satisfaire aux points et articles cy dessus declairez, lesdits maistres auront du Roy par chacun an la somme de unze mil ducatz d'or, desquelz il les fera payer, assavoir six mil ducatz au coing d'Espagne livrez en la court d'Espagne, aultres quatre mil ducatz en la cite de Naples au coing de Naples et les autres mil ducatz es pays de pardeca de trois mois en trois mois, ou quarante pattars pour chacun ducat; et leur fera promptement delivrer ledit s.r Roy comptant pour ordonner asseoir et mettre sur lesdites postes, mil livres de XL gros sur leur ancien deu. Et sy leur fera encoire delivrer sur les VI m. ducatz d'Espagne quinze cens ducatz et sur les III m. ducatz de Naples mil ducatz qu'est anticipation de trois mois dudit appointment; et au bout des trois mois prochain escheuz, leur seront semblablement delivrez le payement de trois mois comme ditest, et

ainsi doresnavant tousjours trois mois devant la main, quant a Espagne et Naples, mais quant a ce que lesdits maistres deburont avoir et prendre pardeca, le payement s'en fera de trois mois en trois mois apres qu'ilz seront eschuz et non autrement; et ordonnera le Roy ledit payement de sorte qu'il n'y aura point de faute audit jour, et s'il y avoit faute en ung desdits lieux, le Roy le fera payer en l'un des aultres; bien entendu que quant lesdits postes se leveront, lesdits maistres seront tenez de rendre ce que leur sera aniticipé, saulf a deduire sur ce le mois a eulx accorde pour lever jcelles postes.

Item que ce present appoictement commenchera et entrera le XV^e jour de ce present mois de novembre, et seront tenez lesdits maistres dedens XII jours appres avoir assiz pardeca et faire courir lesdites postes, et par tous les aultres lieux dessusdits ou ailleurs ou il plaira au Roy; et ceulx de dela seront tenu de courir pardeca dedans vingt jours commenchant ledit XV^e de ce mois, le tout a la charge desdits maistres; et auront congie les vielles postes qui courent presentement audit XV^e de cedit mois, jusques auquel jour sera fait leur compte.

Item pour donner ledit congie ausdites postes qui servent presentement, faut avoir promptement leur payement comptant, autrement ne sera possible leur donner ledit congie qui redonderoit grandement a la charge dudit Roy.

Item se le Roy vouloit faire faire aultre et plus grant diligence que dessus est declaire pour une fois ou deux le mois, lesdits maistres ou leurs postes seront tenez de faire jcelles diligences sans en prendre ou demander aultre payement ou salaire que dessus est ordonne.

Item et sy le Roy, ses lieutenants ou conseil en chascun pays vouloient faire courir ung gentil homme, secretaire ou aultre serviteur avecq lesdites postes pour les affaires du Roy, lesdites postes seront aussi tenez les accompagner en payant demy poste seulement selon que l'on paye es pays ou ilz courront, assavoir quant aux lieutenants et conseil une foiz le mois, si les affaires le requierent, et quant au Roy il le pourra faire toutez les foiz qu'il luy plaira.

Et sy le Roy vouloit lever lesdites postes des lieux dessusdits ou d'aucuns d'iceulx, ce que faire pourra toutes et quantefois qu'il luy plaira, advertissant toutjours lesdits maistres ung mois devant, en ce cas cedit appointment et traictement sera diminué alavenant en payant ledit mois.

Ainsy fait et ordonne par le Roy en son conseil, le XII^e jour de novembre XV^e et seize. Ainsi signe Charles.

Collation faite par moy

J. de Cock.

Questi sono i punti e le condizioni dell'accordo fatto dal re cattolicissimo con i signori Francesco e Battista Tasso capitani e mastri delle poste per l'organizzazione dei corrieri dai paesi di qua fino in Spagna, Roma, Napoli, Germania e Francia, unitamente ai doveri e diligenze che il re intende che detti corrieri mantengano nel loro servizio durante a durata del presente contratto.

Per prima cosa detti mastri di posta saranno tenuti a organizzare corrieri dalle località dove si troveranno il re, il suo luogotenente o il suo consiglio privato nei suoi possedimenti delle Fiandre fino al luogo dove il re si stabilirà dopo essere arrivato in Spagna e dove si saranno recati la sua corte e il suo consiglio prima del suo arrivo.

Quando il re di Francia sarà fuori dagli itinerari di detti corrieri, i mastri dovranno organizzarne altri fino al luogo dove si troverà il re, in qualunque parte del suo regno.

Detti mastri disporranno e organizzeranno altri corrieri dal luogo dove la corte si recherà nei suoi territori fino a Innsbruck, Verona, Roma e Napoli; e se l'imperatore in Germania sarà fuori dagli itinerari delle poste, metteranno pure altri corrieri per arrivare fino a lui.

I mastri di posta dovranno disporre ed organizzare in ogni località o posto dove saranno ubicate le poste, due cavalli per ciascun corriere al fine di garantire un servizio migliore, eccettuati quelli che saranno fuori dal normale itinerario, verso l'imperatore o il re di Francia, che sono dotati di un solo servizio a cavallo.

I mastri di posta saranno inoltre tenuti ad agire con diligenza nello spedire le lettere che saranno loro affidate, recapitandole da Bruxelles a Parigi in estate in trentasei ore e in inverno in quaranta; a Blois in estate in cinquanta ore e in inverno in sessanta; a Lion sul Rodano in estate in tre giorni e mezzo e in inverno in quattro giorni; così in altri luoghi secondo la distanza.

Per quelle della Spagna, da Bruxelles fino a Burgos, in estate sette giorni e in inverno otto giorni e così in tutti gli altri luoghi secondo la distanza.

Per quelle della Germania, da Bruxelles fino a Innsbruck in cinque giorni in estate e sei giorni in inverno; fino a Roma per il citato percorso di Germania in dieci giorni e mezzo d'estate e in dodici giorni d'inverno e fino a Napoli in quattordici d'inverno; e nel caso sarà lasciata maggior diligenza all'iniziativa dei mastri o dei corrieri.

Il re nelle Fiandre nominerà degli incaricati, in particolare dove i corrieri terranno corrispondenza tanto in Francia, Germania, Roma, Napoli, quanto in Spagna, con il compito di spedire e consegnare le lettere e pacchetti a detti mastri o ai loro commessi e per ricevere le risposte quando arriveranno; e quei mastri o i loro commessi non saranno tenuti a inviare o spedire quelle lettere né a organizzare corse per alcuno, se non per decisione degli stessi commessi, i quali avranno cura di non far lavorare invano i corrieri, affinché non vengano meno all'occorrenza.

Questi commessi non faranno partire i corrieri se non per le lettere e gli affari del re.

Il re otterrà a farà avere ai detti mastri dei corrieri lettere patenti del papa, del re di Francia e di altri principi e signori di cui ci sarà necessità relativamente ai luoghi dove detti corrieri transiteranno, affinché agli stessi siano aperte le porte delle città, siano consentiti gli attraversamenti dei fiumi e di altri luoghi presidiati e possano far passare i viveri e i cavalli di loro necessità, con pedaggi ragionevoli e senza opposizione o riscossione ogni volta che sarà necessario, affinché non ci siano ritardi, disordini o impedimenti a questi loro servizi.

Il re farà inoltre consegnare a detti mastri dei corrieri analoghe lettere patenti per tutti i suoi paesi, sia nelle Fiandre che in Spagna e a Napoli, contenenti i doveri e le responsabilità dei corrieri e i loro diritti e prerogative acquisite, come funzionari del principe nelle Fiandre e inoltre, se sarà necessario, ordinerà di far arrestare chiunque di detti paesi che porranno degli ostacoli o non vorranno assistere i corrieri ove sarà necessario, prevedendo un compenso per coloro che li assisteranno adeguatamente.

Il re darà ai mastri la facoltà di correggere e punire i corrieri che commetteranno abusi o errori nelle attività di servizio, secondo le esigenze del caso e nessun altro funzionario potrà giudicare i corrieri per fatti inerenti al loro servizio; tuttavia i mastri dovranno essere a conoscenza degli abusi e saranno assistiti in questo dai funzionari.

Il re farà diffondere in tutti i suoi domini l'ordine che nessuno possa tenere cavalli di corrieri e di posta senza il sigillo, consenso e licenza di detti mastri o loro delegati; e non ci saranno altri mastri di posta né di corrieri all'infuori dei detti.

Francesco e Battista Tasso, tanto per la Spagna e Roma quanto per Napoli, e permarranno nel loro stato di mastri delle poste e dei corrieri per effetto delle lettere patenti che Francesco ha ricevuto dal re.

Per l'esecuzione dei punti e articoli sopra indicati, detti mastri riceveranno dal re la somma di undicimila ducati d'oro all'anno, dei quali ne riceveranno seimila in moneta spagnola, versati dalla corte di Spagna, altri quattromila nella città di Napoli, in moneta di Napoli, e gli altri mille ducati li riceveranno nelle Fiandre, in rate trimestrali, in ragione di quaranta patacche per ducato. Inoltre il re, per rinforzare e organizzare de suddette poste, farà loro versare immediatamente la somma di mille lire di quaranta grossi sul loro vecchio credito.

E inoltre farà loro anticipare la somma di millecinquecento ducati dei seimila della Spagna e mille dei quattromila di Napoli, come acconto di tre mesi del loro compenso; e dopo i prossimi tre mesi riceveranno allo stesso modo il pagamento di altri tre mesi, e così d'ora in poi, come stabilito, sempre con tre mesi di anticipo, per quanto riguarda la Spagna e a Napoli. Ma quanto al compenso che i mastri dovranno ricevere dalle Fiandre, il pagamento verrà effettuato di tre mesi in tre mesi, ma posticipato.

Il re ordinerà che il pagamento in modo che non ci saranno ritardi al giorno fissato, ma se dovessero esserci in uno dei suddetti luoghi, il re farà pagare il compenso in uno degli altri luoghi; salvo restando che nel caso che le poste fossero rimosse, detti mastri dovranno restituire le somme anticipate, eccettuato il mese loro accordato per rimuovere quelle poste.

Il presente accordo entrerà in vigore il quindicesimo giorno del presente mese di novembre e i suddetti mastri dovranno, entro i successivi dodici giorni, prendere sede nelle Fiandre e attivare i corrieri qui e verso tutte le altre destinazioni indicate sopra e anche altrove se lo richiederà il re. E quelli dei domini di là dovranno organizzare collegamenti verso le Fiandre entro venti giorni, cominciando il quindici di questo mese, tutto a cura di detti mastri. E dovranno aver sostituito i vecchi corrieri che sono attualmente in servizio entro il quindici di questo mese, giorno in cui comincerà il loro incarico.

Per dare il benservito ai corrieri che sono attualmente in servizio bisogna versare loro il compenso nel tempo previsto, altrimenti non sarà possibile sostituirli e ciò andrebbe a svantaggio per il re.

Se il re volesse far organizzare un altro servizio, più veloce di quello concordato, per una o due volte al mese, detti mastri o i loro corrieri dovranno organizzarlo senza pretendere un compenso aggiuntivo a quanto sopra stabilito.

Se il re, i suoi luogotenenti o consiglieri in ogni paese volesse far viaggiare un gentiluomo, un segretario o un altro funzionario con detti corrieri per gli affari del re, i corrieri dovranno accompagnarli dietro il pagamento di solo la metà del prezzo previsto nel paese dove si svolgerà il viaggio, precisando che i luogotenenti e i consiglieri potranno usufruirne solo una volta al mese, mentre il re lo potrà fare ogni volta che gli piacerà.

Se il re vorrà levare i corrieri dai luoghi suddetti o anche solo qualcuno di essi, lo potrà fare ogni volta che lo riterrà opportuno, sempre avvisando i mastri un mese prima. In tal caso il previsto compenso mensile sarà diminuito.

Fatto e ordinato così dal re nel suo consiglio il 12 novembre 1516.

Firmato Carlo.

Copia fatta da me

J. de Cock.